

GIUDIZIO DI APPELLO n.

Con ricorso del 13/02/2020 l'Associazione Chiarisacco, in persona del Presidente sig. Zanon Nicola, proponeva ricorso avverso la decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 19 del 06/02/2020 con cui il Giudice ha squalificato i tesserati Gratton Nicola a 3 giornate, il sig. Gratton Enrico a 3 giornate e il sig. Sutto Tiziano sino al 05/03/2020.

MOTIVI DEL RICORSO E DELLA DECISIONE

In sintesi il ricorrente contesta la veridicità del referto e ciò in quanto «*Gratton Nicola non sferra pugno ...; Gratton Enrico contesta chiedendo motivazione cart. Verde senza usare epiteti ingiuriosi – Sutto Tiziano non entra in campo e non colpisce l'avversario con un pugno*». Dette affermazioni venivano confermate dalle dichiarazioni dimesse in uno con il ricorso, qui da intendersi richiamate e trascritte. Veniva allegata anche una mail del 05/02/2020 indirizzata al Presidente della LCFC.

Con riferimento al ricorso, Questo Giudice ritiene che la condotta del sig. Gratton Nicola sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 119 R.D., così ritenendosi la pena ridotta a due (2) giornate di squalifica.

Quanto alla posizione del sig. Gratton Enrico non si ritiene, dalla complessiva ricostruzione dei fatti, che si possa ricadere nella fattispecie di cui agli artt. 118+23a+24 r.d., tenuto conto anche della distanza tra il giocatore e l'arbitro.

La condotta, quindi, del sig. Sutto Tiziando, a giudizio di Questo Giudice, ricade nella più lieve ipotesi di cui all'art. 120. .R.D.. Da ciò la disposta riduzione della sanzione, come da dispositivo.

P. Q. M.

il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riduce la squalifica del tesserato Gratton Nicola a 2 giornate, annulla la squalifica per il sig. Gratton Enrico e, infine, riduce la squalifica del sig. Sutto Tiziano a 3 giornate.
avv. Filippo Pesce